

BGer 5A_376/2025 vom 9. April 2026

Bundesgericht, 2026-04-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_376_2025

FR: TF 5A_376/2025 du 9 avril 2026

IT: TF 5A_376/2025 del 9 aprile 2026

Erwägungen

E. 1.1

Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF) dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF ; DTF 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima (unica) istanza (art. 75 LTF) in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF). Trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, il ricorso in materia civile è ammissibile a prescindere dal valore di causa (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF).

E. 1.2

Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate; la parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 150 V 340 consid. 2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).

E. 2

Dinanzi al Tribunale federale, il ricorrente sostiene che l'autorità di vigilanza, dopo aver constatato che il precetto esecutivo emesso il 10 dicembre 2024 era irregolare, avrebbe dovuto invalidare l'intera procedura esecutiva e dichiarare caduco il sequestro.

E. 2.1

Il creditore che avesse ottenuto un sequestro prima di promuovere l'esecuzione o l'azione deve provvedervi entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di sequestro (art. 279 cpv. 1 LEF). Il sequestro è revocato se il creditore non osserva i termini stabiliti dall' art. 279 LEF (art. 280 n. 1 LEF).

Giusta l' art. 69 LEF , ricevuta la domanda d'esecuzione, l'ufficio stende il precetto esecutivo (cpv. 1), il quale contiene in particolare le indicazioni della domanda d'esecuzione (cpv. 2 n. 1). Quest'ultima enuncia segnatamente il nome e il domicilio del creditore (art. 67 cpv. 1 n. 1 LEF) e l'ammontare del credito o delle garanzie richieste (art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF).

E. 2.2

Con riferimento al

verbale di sequestro, l'autorità di vigilanza ha osservato che l'UE aveva emesso un unico atto, malgrado il giudice del sequestro avesse ordinato due distinti sequestri sui medesimi beni, l'uno a favore di C. _____ e l'altro a favore di B. _____. I Giudici cantonali hanno quindi annullato il verbale di sequestro e ordinato all'UE di emetterne due (uno per ciascun creditore sequestrante) in sostituzione di quello viziato.

L'autorità di vigilanza ha poi osservato che, a convalida dei sequestri, B. _____ e C. _____ avevano presentato due distinte domande d'esecuzione nei confronti di A. _____, ma anche in questo caso l'UE aveva emesso di propria iniziativa un unico precetto esecutivo, nel quale aveva menzionato i due escutenti e i loro crediti. Per i Giudici cantonali, non riproducendo in due separati precetti esecutivi le indicazioni contenute nelle domande d'esecuzione (v. DTF 141 III 173 consid. 2.3 in fine), l'UE aveva violato l' art. 69 cpv. 2 n. 1 LEF e il precetto esecutivo andava quindi annullato. Tuttavia, siccome gli errori accertati non erano imputabili alle parti, ma unicamente all'operato dell'UE che non si era attenuto alle chiare volontà dei creditori, secondo l'autorità di vigilanza non si giustificava, come domandato in via principale dal ricorrente, di annullare anche l'esecuzione e dichiarare il sequestro caduco nel senso dell' art. 280 n. 1 LEF, ma soltanto di ordinare all'UE di emettere due precetti esecutivi in sostituzione di quello viziato, secondo le indicazioni delle domande d'esecuzione e " mantenendo immutate le date di notificazione e di opposizione ".

E. 2.3

Nel rimedio all'esame, il ricorrente chiede di dichiarare nulli il precetto esecutivo e l'esecuzione (subordinatamente di annullarli) e di revocare quindi il sequestro in quanto caduco. Egli lamenta una violazione degli art. 67, 74, 279 e 280 n. 1 LEF e degli art. 5 cpv. 1 e 2 (recte: 3), 29 cpv. 2 e 29a Cost., nonché del divieto della retroattività.

Il ricorrente ricorda che l'ufficio di esecuzione è tenuto a riportare nel precetto esecutivo le stesse indicazioni contenute nella domanda d'esecuzione (v. DTF 141 III 173 consid. 2.3 in fine) e che non è permesso unire in una medesima esecuzione più crediti appartenenti individualmente a diversi creditori, a meno che vi sia tra loro un vincolo solidale o che il credito appartenga loro in comunione (v. DTF 143 III 221 consid. 3 con rinvii). Secondo il ricorrente, nel caso concreto l'operato dell'UE contiene pertanto " un'irregolarità procedurale grave, non sanabile neppure ove l'errore non dipenda dalle parti ": " ricevere un unico precetto esecutivo, quando il debitore ne attendeva due, ha creato indubbiamente una situazione di confusione poiché non si poteva individualizzare chiaramente il creditore e il credito corrispondente ". Di conseguenza, con la sua decisione di " mantenere il sequestro facendo ordine all'UE di emettere due nuovi precetti esecutivi con data ed effetti retroattivi, conservando anche l'opposizione già formulata ", l'autorità di vigilanza avrebbe esercitato il proprio potere di vigilanza in modo eccessivo, adottando una soluzione " creativa " e retroattiva che non si fonderebbe su alcuna base legale (in violazione dell' art. 5 cpv. 1 Cost.), che creerebbe incertezza giuridica in violazione del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.) e che pregiudicherebbe i diritti del debitore, in particolare il suo diritto di opposizione giusta l' art. 74 LEF, dato che gli verrebbe "impedito [...] di scegliere se fare opposizione ad entrambi i PE oppure ad uno solo o optare per nessuna delle due ipotesi".

Il ricorrente sostiene poi che, siccome il "precetto è viziato e, di conseguenza inidoneo a convalidare efficacemente i sequestri ai sensi dell' art. 280 n. 1 LEF, per mancato rispetto

dei termini e delle modalità di convalida previsti dall' art. 279 LEF ", l'autorità di vigilanza avrebbe "implicitamente consentito la convalida del sequestro al di fuori dei termini perentori" previsti dalla legge, violando gli art. 279 e 280 n. 1 LEF .

E. 2.4

La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che il precetto esecutivo deve, in linea di principio, indicare in modo chiaro e univoco il nome del creditore; infatti per poter valutare se fare opposizione o per effettuare eventuali pagamenti, il debitore deve sapere chi lo escute (DTF 80 III 7 consid. 2). Tuttavia se, malgrado una designazione manchevole (inesatta, incompleta o equivoca), il debitore può riconoscere facilmente e senza alcun dubbio il creditore (ossia quando non è stato indotto in errore) e se non è lesa nei propri interessi, non si giustifica l'annullamento dell'

esecuzione , ma è sufficiente una

rettifica dell'atto viziato (DTF 151 III 239 consid. 2.4.5; 120 III 11 consid. 1b; 114 III 62 consid. 1; 98 III 24 ; sentenza 7B.51/1997 del 3 aprile 1997 consid. 2).

In concreto, come detto, il ricorrente sostiene che l'esecuzione avrebbe dovuto essere dichiarata nulla o annullata siccome non gli era stato possibile "individualizzare chiaramente il creditore e il credito corrispondente". Non si vede tuttavia in che modo l'irregolarità del precetto esecutivo unico avrebbe indotto il debitore in errore o in confusione: nel caso di specie egli conosceva infatti già sia il nominativo dei creditori sia gli importi dei loro rispettivi crediti (crediti che erano peraltro riportati in modo separato nel precetto esecutivo), tanto che lui stesso ammette che si aspettava l'esecuzione per i due crediti indicati nel decreto di sequestro del 27 novembre 2024. Nella loro risposta gli oppositori rilevano a ragione che all'escusso "sarebbe bastato esaminare il contenuto della decisione pretorile di exequatur e sequestro [...] per fugare ogni dubbio" (decisione alla quale il precetto esecutivo peraltro rinviava). Il ricorrente non riesce insomma a dimostrare che, nel caso concreto, si giustificasse pronunciare la nullità o l'annullamento dell'esecuzione e non soltanto la rettifica dell'atto viziato attraverso l'emissione di due precetti esecutivi in sostituzione di quello annullato.

Il ricorrente nemmeno dimostra in che modo sarebbe lesa nei suoi interessi da tale "soluzione correttiva" dei Giudici cantonali. Afferma che essa avrebbe inciso negativamente sulla sua posizione giuridica, ma il suo accenno alla violazione del proprio diritto di opposizione non si spiega: si giustificherebbe semmai se l'autorità di vigilanza non avesse ordinato all'UE di mantenere, sui due precetti esecutivi da emanare in sostituzione di quello annullato, l'opposizione già interposta o la data alla quale è stata notificata (l'11 dicembre 2024), ciò che invece essa ha espressamente fatto, oppure se il diritto dell'escusso di ritirare le opposizioni (o anche solo una) risultasse compromesso, ciò che invece non risulta.

Le argomentazioni ricorsuali risultano pertanto infondate. Ciò nella misura in cui siano ricevibili: le censure di asserite violazioni di diritti costituzionali (in particolare degli art. 29 cpv. 2, 29a Cost. , del principio della buona fede e del divieto di retroattività) disattendono infatti le severe esigenze di motivazione dell' art. 106 cpv. 2 LTF .

E. 3

Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile.

Le spese giudiziarie e le ripetibili (per la risposta presentata dagli opposenti) seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 e 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.